

ALLEGATO
(art. 1, comma 1, lettera h)

ALLEGATO I

PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1. Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)

1.1. Lunghezza massima:

- veicolo a motore diverso da un autobus	12,00 m
- rimorchio	12,00 m
- autoarticolato	16,50 m
- autotreno	18,75 m
- autosnodato	18,75 m
- autobus a 2 assi	13,50 m
- autobus aventi più di 2 assi	15,00 m
- autobus + rimorchio	18,75 m

1.2. Larghezza massima:

a) tutti i veicoli esclusi quelli di cui al punto 1.2, lettera b)	2,55 m;
b) sovrastrutture dei veicoli condizionati o container o casse mobili condizionati trasportati da veicoli	2,60 m

1.3. Altezza massima (tutti i veicoli) 4,00 m

1.4. Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container

1.4.bis Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1


1.5. Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m

1.5 bis Ulteriori requisiti per gli autobus.
A veicolo fermo è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano. Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di più di 0,60 m


1.6. Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispetto alla



	parte posteriore del semirimorchio	12,00 m
1.7.	Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e dell'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio	15.65 m
1.8.	Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni all'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato	16,40 m
2.	Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)	
2.1.	Veicoli facenti parte di un veicolo combinato	
2.1.1.	Rimorchi a 2 assi	18 t
2.1.2.	Rimorchi a 3 assi	24 t
2.2.	Veicoli combinati	
2.2.1.	Autotreni a 5 o 6 assi	
	a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi	40 t
	b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio 2 o 3 assi	40 t
2.2.2.	Autoarticolati a 5 o 6 assi	
	a) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi	40 t
	b) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi	40 t
	c) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi:	42 t
	d) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi:	44 t
2.2.3.	Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi	36 t
2.2.4.	Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore e 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio	
2.2.4.1.	è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m	36 t
2.2.4.2.	è superiore a 1,8 m	36 t
		+ 2 t di tolleranza quando il peso massimo autorizzato del veicolo



	a motore (18 t) e il peso massimo autorizzato dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario secondo la definizione di cui all'allegato II
2.3. Veicoli a motore	
2.3.1. Veicoli a motore a 2 assi diversi dagli autobus	18 t
Veicoli a motore a 2 assi, alimentati con combustibili alternativi, diversi dagli autobus: il peso massimo autorizzato di 18 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t	
Autobus a due assi	19,5 t
2.3.2. Veicoli a motore a 3 assi	25 t o 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
Veicoli a motore a 3 assi, alimentati con combustibili alternativi	il peso massimo autorizzato di 25 t o 26 t, quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo per un massimo di 1 t
2.3.3. Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi sterzanti	32 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o



		<p>riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t</p>
2.4. Autobus di linea a 3 assi		28 t
Autobus di linea a 3 assi alimentati con combustibili alternativi		il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t
3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate)		
3.1. Assi semplici		
Asse non motore semplice	10 t	
3.2. Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi		
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:		
3.2.1. è inferiore a 1,0 m ($d < 1,0$)	11 t	
3.2.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$)	16 t	
3.2.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)	18 t	
3.2.4. è pari o superiore a 1,8 m ($1,8 \leq d$)	20 t	
3.3. Assi tridem dei rimorchi e semirimorchi		
La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) assiale:		
3.3.1. è pari o inferiore a 1,3 m ($d \leq 1,3$)	21 t	
3.3.2. è superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m ($1,3 < d \leq 1,4$)	24 t	
3.4. Asse motore		
3.4.1. Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2	11,5 t	
3.4.2. Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4	11,5 t	
3.5. Assi tandem dei veicoli a motore		



La somma dei pesi per asse di un tandem
non deve superare, se la distanza (d) assiale:

- | | |
|--|--|
| 3.5.1. è inferiore a 1,0 m ($d < 1,0$ m) | 11,5 t |
| 3.5.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m
($1,0 \text{ m} \leq d < 1,3$ m) | 16 t |
| 3.5.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m
($1,3 \text{ m} \leq d < 1,8$ m) | 18 t
19 t
quando l'asse motore è munito di doppi
pneumatici e di sospensioni pneumatiche o
riconosciute equivalenti sul piano
comunitario, secondo la definizione di cui
all'allegato II, oppure quando ciascun asse
motore è munito di doppi pneumatici e il
peso massimo di ciascun asse non supera
9,5 t |
4. Caratteristiche connesse dei veicoli
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
- 4.1. Tutti i veicoli
Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo
o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25 %
del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo
combinato, se impiegato nel traffico internazionale
- 4.2. Autotreni
La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse
anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m
- 4.3. Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse. Il peso
massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4
assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro
degli assi estremi del veicolo
- 4.4. Semirimorchi
L'avanzamento, misurato orizzontalmente, sull'asse della ralla
rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del
semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m >>

17A03841

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Nostrano Valtrompia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

